

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1950)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, BOCCASSI, SIMONUCCI e MAMMUCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1961

Ricongiunzioni delle posizioni previdenziali per i casi di cessazione dal servizio anteriore al 30 aprile 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 2 aprile 1958, n. 322, è stata disposta la ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza.

La ricongiunzione si effettua mediante la costituzione di una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'Istituto nazionale di previdenza sociale per i corrispondenti periodi di iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, quando, venuto a cessare il rapporto di lavoro, gli interessati non hanno maturato in esse il diritto a pensione.

La posizione assicurativa viene costituita con il versamento di contributi determinati secondo le norme dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, il cui importo è portato in detrazione dell'eventuale trattamento di pensione spettante all'avente diritto, fino a concorrenza del suo ammontare.

La legge citata è entrata in vigore il 30 aprile 1958 ed è stata applicata ai soli casi di cessazione del rapporto di lavoro verificatosi a partire da questa data, con esclusione di quelli avvenuti anteriormente.

Si è così venuti a creare una evidente ed ingiusta sperequazione in base alla quale il

diritto alla ricongiunzione dei periodi di lavoro soggetti a diverse forme previdenziali è negato a coloro che furono collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge, e tra i quali molti si trovano tuttora privi di qualsiasi trattamento previdenziale, pur essendo stati regolarmente iscritti a più forme di previdenza, senza tuttavia raggiungere in nessuna il periodo minimo di iscrizione necessario per ottenere la pensione.

La finalità della legge 2 aprile 1958, n. 322, fu appunto quella di impedire che un lavoratore, che avesse prestato la sua attività alle dipendenze di diversi datori di lavoro con iscrizione a diverse gestioni previdenziali per un periodo complessivo di notevole durata, restasse privo completamente di pensione, quando i diversi periodi di iscrizione, distintamente considerati, non comportassero il conseguimento dei requisiti prescritti dalle norme disciplinanti i singoli trattamenti.

Se questa giusta finalità è stata riconosciuta dal legislatore non vi sono motivi validi per negare il diritto alla ricongiunzione anche a quei vecchi lavoratori che, cessati dal servizio prima del 30 aprile 1958, resterebbero altrimenti per tutta la vita privi della possibilità di utilizzare, ricongiungendoli, i diversi periodi di lavoro ai fini

previdenziali, vittime di una legislazione sociale complicata e priva del necessario coordinamento. Le vicende della disoccupazione, particolarmente accentuata negli anni del dopoguerra antecedenti il 1958, hanno costretto alcuni lavoratori a trovare lavoro laddove era possibile con conseguente cambiamento di occupazione e spesso di iscrizione ad una delle numerose gestioni pre-

videnziali esistenti per le diverse categorie. Se tale cambiamento non si fosse verificato essi avrebbero potuto utilizzare gli anni di lavoro, mediante l'iscrizione ad un solo trattamento previdenziale.

Il disegno di legge proposto non comporta effettivi oneri finanziari ed ha per oggetto la sistemazione, a stralcio, di alcune posizioni assicurative.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Le disposizioni dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, si applicano anche, a domanda, per i casi di cessazione del rapporto di lavoro anteriore alla data di entrata in vigore della legge suddetta.

L'importo dei contributi necessari a costituire la posizione assicurativa secondo le norme dell'articolo unico citato al comma precedente è portato in detrazione, per un importo mensile non superiore ad un quinto, sulla pensione o sulla maggiore misura di essa eventualmente spettanti in seguito alla ricongiunzione.

La domanda deve essere presentata alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.